

Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua

Il Dirigente Responsabile del Servizio

TIPO ANNO NUMERO
Reg. PC-160081-165447
del 07 LUG. 2008

ALLA PROVINCIA DI PIACENZA
Settore Ambiente
c.a. A. Olati / E. Niccoli

ALLA PROVINCIA DI PARMA
Settore Agricoltura
c.a. C. Bonizzi / B. Crapella / S. Lona

Settore Ambiente
c.a. G. Alifrao

ALLA PROVINCIA DI REGGIO E.
Settore Ambiente
c.a. A. Giacobbe / A. Landini

ALLA PROVINCIA DI MODENA
Settore Agricoltura
c.a. P. Vecchiati / V. Biagioni

ALLA PROVINCIA DI BOLOGNA
Settore Ambiente
c.a. L. Piana

ALLA PROVINCIA DI FERRARA
Settore Agricoltura
c.a. M. Andreotti

ALLA PROVINCIA DI RAVENNA
Settore Ambiente
c.a. M. Rossi / P. Ricci

Settore Agricoltura
c.a. M. Roncuzzi

ALLA PROVINCIA DI FORLÌ -
CESENA
Settore Ambiente
c.a. L. Bolevacci / F. Milandri

40121 Bologna Via dei Mille, 21 - Tel 051.6396980 - 051.6396041 - Fax 051.6396074
e-mail: ambiente@regione.emilia-romagna.it
<http://www.regione.emilia-romagna.it>

a uso interno	DP			Classif.	1208	550	100	40	10		Fase	2007	3	
---------------	----	--	--	----------	------	-----	-----	----	----	--	------	------	---	--

ALLA PROVINCIA DI RIMINI
Settore Ambiente
c.a. D. Salvatori

ALL'ARPA
Direzione tecnica
c.a. F. Cornia

Al Servizio Regionale Sviluppo Sistema
Agroalimentare
c.a. A. Giapponesi

L O R O S E D I

OGGETTO: Criticità operative sull'uso dei fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura - Soluzioni condivise nel corso degli incontri di lavoro svolti nel 2007 - NOTA ESPLICATIVA

Con riferimento alla tematica in oggetto, nel corso del 2007, si sono svolti alcuni incontri di lavoro con i rappresentanti degli enti in indirizzo volti da un lato a fare il punto della situazione autorizzativa presente in ogni ambito provinciale, dall'altro a definire alcuni criteri operativi condivisi per rispondere alle criticità emerse nella fase applicativa delle direttive regionali in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Riguardo alla situazione autorizzativa, per quanto attiene i "fanghi da acque reflue urbane" ed i "fanghi agro-alimentari", il quadro complessivo è quello di seguito riportato:

FANGHI DA ACQUE REFLUE URBANE

Provincia	Autorizzazioni	Notifiche - 2007 (*)	Autorizzazioni FANGHI - Extraregione
PC	1	Non pervenute	1
PR	1	Non pervenute	
RE	1	8	
MO	1	11	
FE	8	134	6
RA	1	0	
FC	0		
RN	0		
Totale	13	153	7

FANGHI AGROALIMENTARI

Provincia	Autorizzazioni	Notifiche - 2007 (*)	Autorizzazioni FANGHI - Extraregione
PC	4	19	
PR	14	12	
RE	4	15	
MO	8	22	
FE	6	63	2
RA	6	5	
FC	0		
RN	0		
Totale	42	136	2

(*) Dati riferiti al luglio 2007. Il quadro completo (in corso di svolgimento) si avrà soltanto a consuntivo nel 2008

Con riferimento alle criticità applicative, si riportano le indicazioni condivise nel corso dei predetti incontri, quale indirizzo per garantire uniformità di applicazione in ambito regionale:

I. Campionamento dei terreni

Nel corso degli incontri si è convenuto sulla necessità di fare riferimento alle indicazioni già fornite dalla Direzione Generale Agricoltura (Dott. Andrea Giapponesi) via mail nei mesi scorsi di seguito riportata:

Nell'ambito dell'area omogenea A si individua la zona di campionamento di un ettaro, che può essere costituita da 1 o più appezzamenti, in cui si prelevano almeno sei sub campioni per costituire il campione composto da analizzare, "campione rappresentativo dell'intera area omogenea". Non si richiede, quindi, un campionamento per ciascun ettaro che compone l'area omogenea. Questo criterio operativo considera le disposizioni del D.lgs. 99/92, il metodo di campionamento stabilito per i DPI ed i costi sostenibili.

Si coglie l'occasione per chiarire una frase che nella delibera 2773/05 è stata riportata senza una parte. Mi riferisco all'ultima proposizione del paragrafo relativo al numero dei campioni: "dall'insieme dei campioni elementari relativi a ciascun orizzonte si ricava un campione medio". Manca una premessa: "qualora si ritenga opportuno procedere ad un campionamento a diverse profondità".

II. Messa a riposo dei terreni (per i fanghi da acque reflue urbane)

Il problema sollevato riguarda la casistica abbastanza frequente di terreni sui quali, nell'arco di tempo di validità dell'autorizzazione, non viene apportata la dose massima di fango prevista, ma, ad esempio, per uno o due anni tali terreni non sono utilizzati.

L'esigenza è quella di definire criteri omogenei per valutare la messa a riposo di questi terreni dopo i 3 anni di utilizzo.

Nell'ambito dei predetti incontri si è convenuto di fare riferimento ai seguenti criteri:

- a) Il mancato utilizzo di un terreno per 1 o 2 anni non determina, alla scadenza dell'autorizzazione, la prescrizione automatica di messa a riposo;
- b) Il successivo Piano di Utilizzo (PdU) presentato per il rinnovo dell'autorizzazione dovrà contenere la "storia" dei terreni parzialmente utilizzati nel precedente provvedimento qualora gli stessi siano inseriti nel nuovo PdU. Tenuto conto che la Provincia, attraverso le comunicazioni mezzo fax delle singole operazioni di spandimento, dispone del quadro complessivo degli utilizzi effettivi dei fanghi nel proprio territorio, il pieno utilizzo dei terreni può essere verificato.
- c) Resta inteso che al raggiungimento dei 3 anni consecutivi di utilizzo di questi terreni, la Provincia ne dispone la messa a riposo per i 2 anni successivi.

III. Modalità di gestione dei fanghi nei sistemi di stoccaggio (per i fanghi dell'agro-alimentare)

Rispetto a questa tematica disciplinata all'interno della deliberazione della GR 7 novembre 2005 n. 1801, sono stati approfonditi alcuni aspetti sulla gestione dei fanghi nei sistemi di stoccaggio per gli impianti che la stessa direttiva qualifica come "periodici". Si è convenuto di attenersi ai criteri di seguito riportati:

- a) I tempi di stoccaggio rimangono quelli definiti al paragrafo 4.4 della deliberazione GR n. 1801/2005, ovvero:

- i) Per gli stabilimenti con attività e produzione di fanghi continuativa annuale o con attività periodica, che coinvolge comunque l'intero periodo di divieto novembre-febbraio, restano ferme le disposizioni della deliberazione GR n. 2773/2004: capacità di stoccaggio disponibile pari ad 1/3 della quantità annua di fanghi che si intende utilizzare in agricoltura;
- ii) Per gli stabilimenti con attività e produzione di fanghi periodica (minore di 12 mesi/anno) la capacità di stoccaggio deve essere pari alla produzione media mensile di fanghi valutata sul periodo complessivo di lavorazione dell'anno considerato. Le motivazioni a sostegno del criterio suddetto sono quelle esplicitate nei documenti licenziati dal Tavolo Tecnico

sull'utilizzo in agricoltura dei fanghi del comparto agro-alimentare del 2005" Relazione Gruppi I e II che sono stati alla base della redazione della deliberazione GR n. 1801/2005. Le modalità di valutazione del quantitativo medio mensile di fanghi devono essere documentate da parte del titolare dello stabilimento secondo lo Schema 2 - Paragrafo 7.2 della citata Relazione avendo a riferimento i periodi di lavorazione effettiva delle singole tipologie di stabilimenti indicati nello Schema 1 della medesima.

- iii) Per gli stabilimenti con attività e produzione stagionale di fanghi (inferiore a 6 mesi /anno) e comunque compresa nel periodo marzo - ottobre ossia coincidente con quella di utilizzo dei fanghi stessi, è prevista la totale esenzione dagli obblighi di stoccaggio.
- b) L'indicazione riportata al paragrafo 4.7, punto 3 della deliberazione GR n. 1801/2005, circa la possibilità che nel periodo giugno - ottobre il fango di depurazione prodotto da uno stabilimento possa essere recapitato direttamente ai terreni agricoli senza accumulo nei centri di stoccaggio, non incide in nessun modo sulla capacità di stoccaggio richiamata alla precedente lettera a), punti i) e ii) da garantirsi comunque, ma rappresenta soltanto una possibile "agevolazione gestionale" che, se vi sono le condizioni operative e agronomiche per essere attuata, comporta, di fatto, la non esecuzione dell'analisi del fango stoccato prima dell'invio sui terreni agricoli. La quantità di fango utilizzata in "via diretta" nei cinque mesi suddetti non può essere sottratta dal quantitativo totale annuo sul quale si basa il calcolo della capacità di stoccaggio al fine di ridurre i volumi dei contenitori da realizzare. Restano fermi nel contempo gli obblighi di esecuzione delle analisi di routine dei fanghi prodotti ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 99/92.
- c) Il criterio interpretativo di cui alla precedente lettera b) trova giustificazione nei due presupposti fondamentali che hanno portato all'introduzione dell'obbligo di stoccaggio. Da un lato la "tracciabilità", per così dire, delle caratteristiche di qualità dei fanghi applicati ai suoli agricoli, dall'altro la corretta gestione agronomica dei fanghi stessi in rapporto al PdD e agli ordinamenti culturali presenti effettivamente sui terreni in disponibilità, nonché alle condizioni meteorologiche che potrebbero non consentire l'applicazione dei fanghi anche nel periodo estivo.
- d) Come richiamato dalla deliberazione GR n. 1801/2005, le condizioni specifiche previste alle precedenti lettere a), b), c) e quelle del paragrafo 4 della stessa deliberazione, di fatto si configurano come "procedure semplificate" e trovano giustificazione nell'elevata e stabile qualità dei fanghi agro-alimentari e nella specificità del comparto. In ogni caso devono essere soddisfatte contestualmente due ulteriori condizioni "pregiudiziali":

- i) coincidenza fra il produttore del fango (titolare dello stabilimento) ed il soggetto utilizzatore dello stesso in agricoltura;
ii) il fango utilizzato sia esclusivamente quello prodotto dall'impianto e lo stesso non sia sottoposto a condizionamento o miscelazione con altri materiali o fanghi.

- e) Il verificarsi delle condizioni necessarie per l'applicazione delle procedure semplificate di cui alle precedenti lettere a) e b), determina come oggettiva conseguenza l'introduzione di una ulteriore "semplificazione" sul sistema di stoccaggio, ossia la non necessità di prevederne la suddivisione in almeno due lotti funzionali. In questi casi, infatti, il soggetto utilizzatore gestisce esclusivamente il fango prodotto dall'impianto di cui è titolare e del quale, a fronte delle analisi di laboratorio necessarie per la caratterizzazione preventiva e delle analisi di routine, sono note e documentate le caratteristiche di qualità. A parità di volume di stoccaggio disponibile, l'introduzione di due lotti funzionali non introduce ulteriori elementi di garanzia sia sotto il profilo ambientale che della corretta utilizzazione agronomica, fatti salvi i vantaggi gestionali che possono indurre il titolare dell'impianto a realizzare comunque due lotti.

IV. Procedure e criteri per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi

Riguardo a questa tematica sono stati approfonditi gli aspetti relativi ai contenuti del PdD ed alle procedure di valutazione dei medesimi. Si è convenuto di avere a riferimento i seguenti criteri:

- a) Il PdD rappresenta il documento da allegare alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo dei fanghi con il quale il soggetto utilizzatore indica le dosi, i tempi e le modalità di apporto dei fanghi, in ragione delle loro caratteristiche, di quelle dei suoli e delle tipologie di colture in atto o previste per particella di terreno utilizzabile. I contenuti sono quelli previsti dall'Allegato 5 della Deliberazione n. 2773/2004 e s.m.i.
- b) L'istruttoria del PdD costituisce il presupposto fondamentale del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi. La stessa è finalizzata a valutare la rispondenza e l'idoneità dei terreni inseriti nel PdD alle condizioni e prescrizioni previste dalle direttive regionali (divieti - limitazioni in ragione della natura e tipologia dei suoli) nonché a verificare il rispetto delle dosi di fango apportabile sia in termini di tonnellate di sostanza secca x ettaro che di Kg di azoto x ettaro.
- c) Il risultato del predetto procedimento istruttorio deve necessariamente concludersi con la "validazione / approvazione tecnica" del PdD così come presentato dal richiedente ovvero modificato nelle parti non risultate conformi.
- d) Ferme restando le "modalità e i contenuti" utilizzati da ogni provincia per redigere l'autorizzazione espressa (con allegato il PdD validato ovvero con il deposito del medesimo presso l'ufficio che ha redatto l'istruttoria), si ritiene che il "PdD validato" debba in ogni caso essere reso noto al soggetto utilizzatore ed all'organo di controllo (Sez. ARPA competente per territorio).
- e) Con riferimento alle variazioni/integrazioni del PdD che possono intercorrere nel corso dell'anno, legate alle possibili modifiche della lista dei terreni disponibili ed alla loro capacità ricettiva, le Province attivano gli accordi procedurali necessari con i soggetti utilizzatori affinché tali modifiche siano presentate con un congruo anticipo rispetto alle notifiche di utilizzo. Sotto il profilo amministrativo tali modifiche, una volta verificate, costituiscono "integrazione" del provvedimento di autorizzazione.

I contenuti della presente nota esplicativa saranno portati a conoscenza anche delle Organizzazioni di Categoria (Confindustria - ER, Tavolo Regionale Imprenditoria).

Al fine di garantire la più ampia comunicazione, si invita la Direzione tecnica di ARPA a divulgare la presente nota ai servizi territoriali interessati.

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE
(Dott.ssa Rosanna Bissoli)

Rosanna Bissoli

FB/0